

COMUNE DI COLONNELLA

Provincia di Teramo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIO E DI CRONACA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 11.05.2022.

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i servizi di ripresa audio effettuati direttamente dall'Ente e di ripresa audio/video e di diffusione su internet o su rete televisiva o radiofonica effettuati da testate previamente autorizzate dal Sindaco, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio comunale di Colonnella.
2. In particolare, in esecuzione dell'art. 28, comma 7 del vigente regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale come modificato con deliberazione consiliare n. 45 del 22.12.2021, il presente regolamento è funzionale all'attivazione della registrazione audio delle sedute consiliari e della relativa trascrizione, al fine di consentirne una più agevole e puntuale verbalizzazione.
3. La registrazione audio delle sedute del Consiglio comunale e la relativa trascrizione hanno lo scopo di fornire supporto alla verbalizzazione delle stesse e vengono effettuate, nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento, a cura di ditte specializzate appositamente incaricate.
4. La pubblicazione della trascrizione della registrazione audio delle sedute consiliari, così come le eventuali riprese audio/video e relativa diffusione delle stesse da parte di testate autorizzate, consentono di assicurare alla cittadinanza una maggiore informazione sui lavori del Consiglio comunale e sull'attività politico-amministrativa del Comune.

Articolo 2 – Principi e normative

1. L'attività di ripresa audio nonché le attività di ripresa audio/video e di relativa diffusione delle sedute consiliari sono effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, obiettività e legittimità.
2. Le disposizioni del presente regolamento si collocano nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materie attinenti ed, in particolare, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, del Regolamento UE n. 679/2016 e successivi provvedimenti normativi, dello Statuto comunale e del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Titolo II – Ripresa audio delle sedute consiliari

Articolo 3 – Strumentalità alla verbalizzazione

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 7 del vigente regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale, per la verbalizzazione degli interventi dei consiglieri il Segretario comunale si avvale della registrazione audio e della relativa trascrizione delle sedute consiliari, effettuate a cura di ditte specializzate appositamente incaricate.
2. La trascrizione della registrazione audio viene allegata ai verbali di deliberazione del Consiglio comunale predisposti e pubblicati a cura del Segretario comunale e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 4 – Modalità della registrazione audio

1. Salvo diversa disposizione motivata del Sindaco, la ripresa audio dei lavori consiliari deve essere integrale, senza tagli o salti di registrazione.
2. Ciascun consigliere può sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale la motivata richiesta di sospensione della registrazione audio per la durata del proprio intervento o dell'intera discussione di un punto all'ordine del giorno.
3. Fatti salvi i poteri di direzione del Sindaco ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000, la ripresa audio degli interventi effettuati dai consiglieri, dagli assessori e dagli altri soggetti che partecipano alla seduta viene effettuata senza commenti fuori campo e senza interruzioni.
4. Non sono oggetto di registrazione audio le pause e le interruzioni dei lavori espressamente autorizzate dal Sindaco.
5. Il Sindaco fornisce preventiva informazione al pubblico e ai partecipanti alla seduta circa la registrazione audio della stessa facendone espressa menzione nell'avviso di convocazione.
6. Il Sindaco, prima dell'avvio della registrazione audio, invita i consiglieri, gli assessori e gli altri soggetti che partecipano alla seduta ad adottare, nel corso dei loro interventi, tutte le più opportune cautele con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, per la tutela dei quali occorre rispettare il principio di stretta necessità.

Articolo 5 – Consultazione e conservazione

1. I files audio e i files di testo forniti al Comune dalle ditte incaricate, rispettivamente, della registrazione della seduta consiliare e della relativa trascrizione, sono resi disponibili per la pubblica consultazione per un periodo di sei mesi dalla data di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dei verbali della seduta di riferimento.
2. I documenti digitali di cui al comma precedente vengono conservati in forma permanente in ossequio alle vigenti normative poste dal Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

Titolo III – Riprese autorizzate per l'esercizio del diritto di cronaca

Articolo 6 – Esercizio del diritto di cronaca

1. La ripresa audio/video delle sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione, da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate e di emittenti radio e televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Sindaco al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.
2. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte delle testate autorizzate deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica.
3. Senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, al giornalista è consentito di esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6 del Codice deontologico di cui al comma precedente.

4. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, è in ogni caso riconosciuta ai soggetti interessati - il Consiglio comunale nella persona del Sindaco o, eventualmente, anche i singoli componenti - la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.
5. La responsabilità in ordine al trattamento dei dati personali ed, in particolare, di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio/video resta pienamente in capo al responsabile legale della testata che le ha effettuate.

Articolo 7 – Concessione dell'autorizzazione

1. Le testate giornalistiche e radio/televisive che intendono effettuare riprese audio/video delle sedute consiliari devono presentare al Sindaco - almeno 48 ore prima delle sedute ordinarie e 24 ore prima delle sedute straordinarie - apposita istanza di autorizzazione, contenente:
 - a) le finalità perseguite;
 - b) le modalità di ripresa;
 - c) le modalità di diffusione;
 - d) gli espressi impegni:
 1. a non arrecare disturbo o pregiudizio allo svolgimento dei lavori consiliari;
 2. a non utilizzare le immagini a scopo di lucro o per finalità diverse da quelle dichiarate;
 3. a non manipolare il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all'essenza e al significato delle opinioni espresse;
 4. a coprire tutte le spese derivanti dalla ripresa, ad eccezione della sola corrente elettrica, fornita gratuitamente dal Comune.
2. Il Sindaco concede a titolo non oneroso l'autorizzazione ad effettuare le riprese a tutte le testate che ne facciano debitamente richiesta.

Articolo 8 – Provvedimenti conseguenti

1. Nel caso sia stata concessa l'autorizzazione a riprese audio/video della seduta consiliare per l'esercizio del diritto di cronaca, il Sindaco, facendone espressa menzione nell'avviso di convocazione, fornisce preventiva informazione circa la ripresa della seduta e la relativa diffusione sia al pubblico che ai partecipanti alla seduta.
2. Inoltre, ai fini della conoscenza da parte del pubblico della effettuazione di una ripresa audio/video nella sala consiliare, il Sindaco dispone l'affissione di uno specifico cartello all'ingresso della sala stessa.
3. In ogni caso, per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le telecamere devono essere sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente ma soltanto i consiglieri, gli assessori e gli altri soggetti che partecipano alla seduta, i quali, nel corso dei loro interventi, sono tenuti ad adottare tutte le più opportune cautele con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, per la cui tutela occorre rispettare il principio di stretta necessità.
4. Nel caso in cui l'autorizzazione venga concessa a più testate, il Sindaco si avvale dei poteri di direzione attribuitigli dall'art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000 per disciplinare la relativa presenza nella sala consiliare e l'ordinamento svolgimento dei lavori.
5. I partecipanti alla seduta possono concedere eventuali interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio comunale.

Titolo IV – Disposizioni finali

Articolo 9 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a tutte le vigenti normative attinenti ed, in particolare, al D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, alla Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, al Regolamento UE n. 679/2016 e successivi provvedimenti normativi, allo Statuto comunale e al regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diventa efficace a decorrere dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.